Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 12 gennaio 2004

REGIONE CAMPANIA - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Centro Direzionale, Isola C/3 - 80143 Napoli - **Secondo bando per l'assegnazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana – Anno 2003. (Legge regionale 13 giugno 2003, n. 12)**

Art. 1

Finalità

1. La Regione dispone l'assegnazione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana ispirati al principio di una ordinata e civile convivenza e tesi alla diffusione della cultura della legalità, della integrazione, del rispetto delle diversità e dell'appartenenza alla comunità.

Art. 2

Enti locali beneficiari

1. Possono presentare istanza di finanziamento:

a) gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché con popolazione non inferiore a 10 mila abitanti;

b) raggruppamenti di enti locali associati attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, purché il raggruppamento abbia una popolazione non inferiore a 10 mila abitanti.

Art. 3

Domanda di richiesta del contributo: termini e modalità di presentazione

1. Gli enti locali devono far pervenire la domanda di contributo corredata dal progetto integrato di sicurezza urbana **entro le ore tredici del sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale** della Regione Campania, alla Regione Campania - Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane - Centro Direzionale, Isola C/3, 17° piano, stanza n. 15, 80143 Napoli.

2. Per essere ammessa, la domanda:

a) deve recare la dichiarazione della popolazione complessiva riferita al 31 dicembre 2003 ed essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente;

b) nel caso di convenzione, deve recare la dichiarazione della popolazione complessiva degli enti locali raggruppati riferita al 31 dicembre 2003, deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti degli enti ed essere corredata dalla convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anch'essa sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli enti convenzionati.

3. Sul plico contenente la domanda va indicata la seguente dicitura: "Legge regionale. n. 12/2003 - Domanda di contributo regionale per progetti integrati di sicurezza urbana. Annualità 2003".

4. Gli enti locali, sia in forma singola che associati in convenzione, possono presentare una sola domanda di finanziamento.

Art. 4

Contenuto del progetto

1. Il progetto finalizzato alla realizzazione di interventi di sicurezza urbana deve, a pena di esclusione, contenere nell'ordine i seguenti elementi:

a) l'individuazione dell'ambito o degli ambiti di intervento scelti tra i seguenti: miglioramento della sicurezza degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città; aiuto alle vittime e riduzione del rischio; servizi di polizia locale e attivazione di servizi innovativi;

b) la descrizione dei problemi e l'individuazione delle soluzioni;

c) la definizione degli obiettivi in termini quantitativi e qualitativi;

d) la descrizione dettagliata delle azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi con l'indicazione del relativo cronoprogramma e delle risorse da impiegare;

e) l'indicazione di forme di partenariato attivo che coinvolgano altri soggetti nella realizzazione del progetto o anche la specificazione di integrazioni con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare;

f) la specificazione degli indicatori che si intendono monitorare al fine di verificare l'efficacia del progetto proposto;

g) la decrizione analitica delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto, tra le quali non devono figurare le spese relative ai costi del personale dipendente;

h) la specifica indicazione delle spese relative alla progettazione ed alle attività formative, che complessivamente non possono superare il 15% del costo totale del progetto;

i) il quadro economico riassuntivo delle spese di progetto;

j) l'individuazione del responsabile del progetto, scelto tra un funzionario incardinato nell'organico dell'ente, nonché l'individuazione dell'ente locale cui va versato il contributo regionale, con l'indicazione del numero e dell'intestazione di conto corrente e del codice fiscale.

Art. 5

Valutazione dei progetti

1. La valutazione del progetto è affidata ad una commissione composta da n. 3 componenti interni più il segretario, nominati con decreto dell'Assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale.

2. La commissione esamina preliminarmente la documentazione presentata, ammettendo alla valutazione esclusivamente le domande ed i progetti presentati nel termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, dagli enti individuati nell'articolo 2 e contenenti i documenti, i dati e gli elementi specificati negli articoli 3 e 4.

3. Ai fini della ripartizione ed assegnazione del contributo regionale, la commissione predispone la graduatoria dei progetti presentati sulla base dei punteggi attribuiti.

4. Ciascun progetto è valutato nella sua interezza applicando il concetto della "qualità di progetto" in base ai seguenti criteri:

a) chiarezza e completezza delle informazioni relative ad ogni parte del progetto (grado di leggibilità e approfondimento di ogni parte del progetto);

b) integrazione del progetto (grado di integrazione tra più ambiti di intervento correlati tra loro; grado di integrazione con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare; grado di integrazione di forme di partenariato attivo che coinvolgano altri soggetti nella realizzazione del progetto);

c) coerenza tra obiettivi, azioni e risorse (grado di adeguatezza delle azioni previste e delle risorse impiegate in relazione agli obiettivi individuati, attendibilità delle procedure amministrative e affidabilità del cronoprogramma);

d) reale possibilità di monitoraggio dell'efficacia del progetto in termini di impatto sulla vita dei cittadini.

5. Al termine della valutazione, la commissione compila la graduatoria dei progetti, riportando, a fianco di ognuno di essi, il punteggio attribuito e la spesa complessiva risultante dal quadro economico riassuntivo delle spese di cui alla lettera i) dell'articolo 4, nonché l'elenco dei progetti non ammessi alla valutazione con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.

6. A parità di punteggio, l'ammontare più elevato della spesa complessiva di progetto, risultante dal quadro economico riassuntivo di cui al punto i) dell'articolo 4, costituisce titolo di preferenza ai fini del finanziamento regionale.

Art. 6

Parametri per la valutazione dei progetti

1. In particolare, per la valutazione di ogni singolo progetto, la commissione dispone di un massimo di 100 punti da attribuire in base ai seguenti parametri:

a) grado di leggibilità e approfondimento nella descrizione dei problemi e nella individuazione delle soluzioni: fino ad un massimo di punti 10;

b) grado di leggibilità e approfondimento nella definizione degli obiettivi in termini quantitativi e qualitativi: fino ad un massimo di punti 10;

c) grado di leggibilità e approfondimento nella descrizione dettagliata delle azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi, del relativo cronoprogramma e delle risorse da impiegare: fino ad un massimo di punti 10;

d) grado di leggibilità e approfondimento nella descrizione analitica delle spese da sostenere per la realizzazione del progetto: fino ad un massimo di punti 10;

e) grado di integrazione tra più ambiti di intervento del progetto: fino ad un massimo di punti 10;

f) grado di integrazione con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare: fino ad un massimo di punti 10;

g) grado di integrazione di forme di partenariato attivo che coinvolgano altri soggetti nella realizzazione del progetto: fino ad un massimo di punti 10;

h) grado di adeguatezza delle azioni previste e delle risorse impiegate in relazione agli obiettivi individuati, grado di attendibilità delle procedure amministrative e affidabilità del cronoprogramma: fino ad un massimo di punti 20;

i) grado di adeguatezza del monitoraggio dell'efficacia del progetto espresso in termini di indicatori di impatto sulla vita dei cittadini: fino ad un massimo di punti 10.

Art. 7

Determinazione del contributo regionale

1. A valere sui fondi compresi nell'U.P.B. 6.23. 222 del bilancio di previsione del 2003, di 1.667.787,94 euro, stanziati sul capitolo 312, "Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale", il Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane – sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5 – provvede, con proprio decreto, alla presa d'atto della graduatoria stessa ed al riparto ed all'assegnazione del contributo nella misura fissa del 50% dell'ammontare complessivo delle spese di progetto risultanti dal quadro economico riassuntivo di cui alla lettera i) dell'articolo 4.

2. Il contributo massimo finanziabile per ciascun progetto non può superare euro 55.592,93.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo assegnato a ciascun progetto è erogato in due rate liquidate con decreto del dirigente del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane con le seguenti modalità:

a) la prima rata pari al 50% del finanziamento è liquidata entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione del responsabile del progetto di inizio delle attività in conformità al progetto ammesso al finanziamento, da presentare, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo effettuata dal Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane;

b) il saldo del restante 50% è liquidato a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Settore Rapporti con le Province, Comuni e Comunità montane di una relazione dettagliata dei risultati raggiunti e della certificazione di regolare esecuzione del progetto finanziato e della spesa complessiva effettivamente impegnata, a firma del responsabile del progetto. La relazione e la certificazione devono essere presentate nel termine perentorio di 420 giorni decorrenti dalla data di inizio delle attività contenuta nella comunicazione del responsabile del progetto.

Art. 9

Decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del progetto risulti di importo inferiore a quella preventivata.

2. E' integralmente restituita alla Regione l'anticipazione del contributo nei seguenti casi:

a) progetto non realizzato entro il termine perentorio di dodici mesi decorrenti dalla data di inizio delle attività contenuta nella comunicazione del responsabile del progetto;

b) progetto realizzato in sostanziale difformità rispetto al progetto ammesso al finanziamento.

3. In caso di mancata restituzione spontanea da parte degli enti inadempienti, l'Assessore alla Sicurezza urbana e Polizia locale, previa diffida ad adempiere nel temine perentorio di 30 giorni formulata dal dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane con raccomandata a. r., nomina un commissario ad acta che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.